



Attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 in materia di IVA e della direttiva 2008/118/CE in materia di accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione

Atto del Governo 361

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto	361	
Titolo:	Attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione	
Norma di delega:	Articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53	
	Senato	Camera
Date:		
annuncio	02/03/2022	28/02/2022
assegnazione	28/02/2022	28/02/2022
termine per l'espressione del parere	09/04/2022	09/04/2022
Commissione competente	6 ^a Finanze e tesoro	VI Finanze
Rilievi di altre Commissioni	5 ^a Bilancio e 14 ^a Politiche dell'Unione Europea	V Bilancio e XIV Politiche unione europea

L'[Atto del Governo n. 361](#) intende adeguare l'ordinamento interno alla direttiva (UE) 2019/2235, introducendo **alcune esenzioni relative all'IVA e alle accise**, in relazione a situazioni in cui le **forze armate** di altri **Stati membri UE** svolgono **compiti direttamente connessi a uno sforzo di difesa nel quadro della Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC)**.

Sono in particolare modificati il D.P.R. IVA (n. 633 del 1972), il [D.L. 30 agosto 1993, n. 331](#) e il Testo Unico Accise ([D. Lgs. n. 504 del 1995](#)).

Le esenzioni disposte con lo schema in commento si applicano a partire **dal 1° luglio 2022**.

Presupposti normativi

L'**atto del Governo 361** attua la delega conferita al Governo dalla legge 22 aprile 2021 n. 53, per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa all'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione europea.

La **direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio del 16 dicembre 2019**, recante modifica della direttiva 2006/112/CE sul sistema comune dell'IVA e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione, introduce una serie di limitate **esenzioni** al regime dell'IVA e dell'accise, applicabili esclusivamente alle situazioni in cui le forze armate di uno Stato membro svolgono compiti direttamente connessi a uno sforzo di difesa nel quadro della Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) **al di fuori dello Stato membro** a cui appartengono.

L'intervento intende allineare il trattamento dell'IVA applicabile agli sforzi di difesa intrapresi nell'ambito dell'Unione con il quadro già applicabile all'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord (NATO).

Le situazioni in cui ha luogo uno "**sforzo di difesa** svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC" sono elencate nel par. 4 delle Premesse: missioni e operazioni militari, attività dei gruppi tattici, assistenza reciproca, progetti afferenti alla cooperazione strutturata permanente (PESCO) ed

attività dell'Agenzia europea per la difesa (AED).

Le esenzioni non riguardano invece i casi di:

1) azione congiunta degli Stati membri, in uno spirito di solidarietà, a seguito di un attacco terroristico o di una calamità - naturale o provocata dall'uomo - in uno Stato membro (articolo 222 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, par. 4 delle Premesse);

2) acquisto di beni o servizi da parte delle forze armate per l'uso all'interno del proprio Stato (par. 5 delle Premesse);

3) missioni civili (par. 8 delle Premesse): il paragrafo 8 specifica che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a destinazione del personale civile potrebbero beneficiare delle esenzioni solo nella misura in cui il personale civile accompagna forze armate che svolgono compiti direttamente connessi a uno sforzo di difesa nel quadro della PSDC al di fuori del proprio Stato membro.

A tal fine, modificando la direttiva 2006/112/CE relativa all'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/11 8/CE relativa al regime generale delle accise, vengono introdotte:

1) un'**esenzione dall'IVA** per le cessioni o le importazioni di beni e le prestazioni di servizi destinate all'uso da parte delle forze armate di uno Stato membro o del personale civile che le accompagna, o all'approvvigionamento delle loro mense (articolo 1).

Più in dettaglio, viene **assimilata a un acquisto intracomunitario oneroso la destinazione**, da parte delle forze armate di uno Stato UE che partecipino a uno sforzo di difesa per realizzare un'attività dell'Unione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, **di beni all'uso di tali forze** o del personale civile che le accompagna. L'assimilazione opera a condizione che tali forze armate non abbiano acquistato alle condizioni generali d'imposizione del mercato interno di uno Stato membro e purché l'importazione di tali beni non possa fruire dell'esenzione disposta dalla disciplina unionale.

sono **esentate** da IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in uno Stato membro e **destinate alle forze armate** di altri Stati membri ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune; sono **esentate** le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso un altro Stato membro e destinate alle forze armate di qualsiasi Stato membro, diverso dallo Stato membro di destinazione, ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense, nelle già menzionate circostanze;

2) un'**esenzione dall'accisa** per coprire i prodotti destinati ad essere utilizzati dalle forze armate di uno Stato membro diverso da quello nel quale è esigibile l'accisa (articolo 2).

Più in dettaglio, si **esentano da accisa** le cessioni di beni sottoposti all'accisa, destinati alle forze armate di qualsiasi Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale l'accisa è esigibile, nelle menzionate circostanze d'uso e approvvigionamento, in seno a uno sforzo di difesa svolto per realizzare un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC.

Il **termine per il recepimento è fissato al 30 giugno 2022** e gli Stati membri devono applicare le norme contenute nella direttiva a decorrere dal **1° luglio 2022** (articolo 3).

La direttiva genera dalla proposta della Commissione europea [COM\(2019\) 192](#).

La norma di delega di cui alla legge n. 53 del 2021

La delega al recepimento della direttiva è contenuta nell'**articolo 1 e nell'allegato A (n. 36) della legge n. 53 del 2021, legge di delegazione europea 2019-2020**.

Il richiamato articolo 1 reca la **delega** al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione elencati nell'allegato A ed oggetto degli articoli del provvedimento.

Per quanto riguarda i **termini**, le **procedure**, i **principi** e i **criteri direttivi della delega**, si rinvia alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

L'**articolo 31**, comma 1, della legge n. 234 del 2012 dispone che il termine per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea sia di **quattro mesi antecedenti il termine** di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, o scada nei tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il termine per l'esercizio della delega è di dodici **mesi** dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

L'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012 prevede inoltre che il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in base alla delega conferita con la legge di delegazione entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, sempre nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge stessa.

L'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 detta i principi e criteri direttivi generali di delega.

Si prevede che gli schemi di decreto legislativo siano sottoposti al **parere delle competenti Commissioni parlamentari**.

Le norme seguono lo schema procedurale disciplinato in via generale dall'articolo 31, comma 3, della legge 234 del 2012. Esso prevede che gli schemi di decreto legislativo, una volta acquisiti gli altri pareri previsti dalla legge, siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere e che, decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, essi siano emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è prorogato di tre mesi. Si intende in tal modo permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l'eventuale recepimento, nei decreti legislativi, delle indicazioni emerse in sede parlamentare.

È altresì previsto il **parere delle Commissioni parlamentari** competenti anche per i **profili finanziari** sugli **schemi** dei decreti legislativi in questione, come richiesto dall'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea.

Come anticipato, il termine di recepimento della direttiva è fissato **al 30 giugno 2022**.

Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 sopra menzionato, il termine di esercizio della delega è il 28 febbraio 2022 (quattro mesi antecedenti il termine di recepimento della medesima direttiva). Tuttavia, il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari è **il 9 aprile 2022** (dunque successivo al termine per l'esercizio della delega). Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 31, comma 3 della legge n. 234 del 2021, anch'esso sopra richiamato, detto termine è **prorogato di tre mesi**, cioè al **31 maggio 2022**.

Contenuto

L'**articolo 1**, comma 1, dello schema inserisce le lettere **b-bis) e b-ter) nell'articolo 72 del D.P.R. IVA** (n. 633 del 1972), che individua le **operazioni non imponibili** ai fini dell'imposta sul valore aggiunto equiparate alle cessioni all'esportazione e operazioni assimilate (articoli 8 e 8-bis del D.P.R. IVA) e ai servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili (articolo 9 del medesimo D.P.R.).

Dunque, con l'inserimento della **lettera b-bis)**, il regime di **non imponibilità** previsto dall'articolo 72 si estende alle **cessioni di beni e alle prestazioni di servizi destinate alle forze armate di altri Stati membri**, ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense, qualora tali forze partecipino a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nell'ambito della sicurezza e di difesa comune.

Al regime di non imponibilità previsto dalla lettera **b-bis)** consegue, ai sensi dell'articolo 68, lettera c) del [D.P.R. n. 633 del 1972](#), **che non si applichi l'IVA anche alle importazioni di tali beni**.

La successiva lettera **b-ter)** prevede la **non imponibilità** per le medesime cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate verso un altro Stato membro a favore delle forze armate di qualsiasi Stato membro diverso da quello di destinazione.

Il comma 2 integra l'[articolo 38, comma 3, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331](#), inserendovi la **lettera d-bis)** e così **assimilando a un acquisto intracomunitario l'introduzione**, da parte delle forze armate dello Stato che partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC, **di beni destinati all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna**, che esse non abbiano acquistato alle condizioni generali d'imposizione del mercato interno di un altro Stato membro, nel caso in cui l'importazione di tali beni non possa beneficiare dell'esenzione prevista dall'[articolo 68, lettera c\), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633](#).

L'**articolo 2** dello schema modifica l'[articolo 17 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 \(Testo Unico Accise - TUA\)](#), che individua le **ipotesi in cui**, in ragione della **destinazione**, i **prodotti ordinariamente soggetti ad accisa sono esentati dal medesimo tributo**.

In particolare, con le modifiche proposte si inserisce una **nuova lettera b-bis)** nell'articolo 17, la quale dispone l'esenzione anche a favore delle **forze armate di qualsiasi altro Stato membro UE**, per gli usi consentiti e nella misura in cui queste ultime partecipino a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune.

La relazione illustrativa dell'atto in esame precisa che, in conformità al dettato unionale e coerentemente con quanto già stabilito nel medesimo articolo 17, comma 1, lettera c) del TUA per l'agevolazione esistente a favore delle forze armate di qualsiasi Stato membro che sia parte contraente del trattato dell'Atlantico del Nord, l'esenzione concessa dalla direttiva (UE) 2019/2235 per gli sforzi di difesa svolti nell'ambito della suddetta politica non può essere fruita dalle Forze armate nazionali.

La richiamata lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 chiarisce, infatti, che l'esenzione opera per i beni destinati alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali.

L'**articolo 3** reca la clausola di **invarianza finanziaria**.

L'**articolo 4**, infine, in linea con quanto stabilito dall'articolo 3 della direttiva UE 2019/2235, prevede che le **disposizioni in commento** si applichino a partire **dal 1° luglio 2022**.

Senato: Dossier n. 521
Camera: Atti del Governo n. 361
14 marzo 2022

Camera

Servizio Studi
Dipartimento Finanze

st_finanze@camera.it - 066760-9496

 CD_finanze

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
FI0163